

#### Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall'art. 22 della legge 23.12.98 n. 448 e dall'art. 20 della legge 23.12.1999, n. 488;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 come modificata dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007;

VISTO il decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito dalla legge 4 giugno 2004 n. 143;

VISTO il decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del Comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007;

VISTO l'art. 2, commi 411 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'art. 64 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge del 6 giugno 2008 n. 133;

VISTI gli articoli 678, comma 9 e 1014 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66;

VISTO il Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011 che all'art.9, comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;

VISTO il D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, con il quale sono stati indetti i concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;

VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito nella Legge 8 novembre 2013, n. 128 ed in particolare l'art.15, comma 2 e seguenti relativi alla stabilizzazione dei posti di sostegno agli alunni con disabilità;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante ad oggetto "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

### Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTI i D.D.G. n. 105 del 23 febbraio 2016, n. 106 del 23 febbraio 2016 e n. 107 del 23 febbraio 2016 di indizione delle procedure concorsuali del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, secondaria di I e II grado nonché per i posti di sostegno;

VISTO il decreto Legge n. 26 marzo 2016 n. 42, convertito in Legge 26 maggio 2016 n. 89, con il quale è stato disposto all'articolo 1 –ter che per l'anno scolastico 2016/2017 le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale sono effettuate entro il 15 settembre 2016;

VISTO l'articolo 1-quater del decreto Legge 26 marzo 2016 n. 42 convertito in Legge 26 maggio 2016 n. 89 ed il D.M. n. 496 del 22 giugno 2016 con il quale è stata data attuazione alle disposizioni di cui al sopra richiamato art. 1-quater del decreto Legge 26 marzo 2016 n. 42 convertito in Legge 26 maggio 2016 n. 89;

VISTO il parere favorevole del Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. reso con nota prot. n. 64275 del 29 luglio 2016;

CONSIDERATA l'urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti di assunzione a tempo indeterminato tra i diversi gradi di istruzione, in tempi congrui, nel rispetto del termine del 15 settembre 2016 per l'efficacia delle assunzioni medesime a decorrere dall'inizio dell'a.s. 2016-2017;

VISTO il D.M. n. 621 del 5 Agosto 2016 con il quale è stato determinato, sulla base dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in ordine alla consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale docente delle istituzioni scolastiche statali per l' a.s. 2016/2017, il contingente finalizzato alle assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia pari a 4.405 unità, di cui n. 3.619 per posti comuni e n. 786 per posti di sostegno, da effettuarsi per l'anno scolastico 2016/17;

CONSIDERATO che le operazioni di mobilità territoriale e professionale del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, nonché della scuola secondaria di primo e secondo grado si sono concluse alla data del 13 agosto 2016 e che, per effetto di tutte le operazioni effettuate, si sono registrate, per la scuola dell'infanzia, vacanze per un numero complessivo pari a 4.419 posti, di cui n. 3.632 per posti comuni e n. 787 per posti di sostegno;

VISTI i dati forniti dal Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;

#### DECRETA

# ART. 1 Contingente

1.1 Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2016/2017, già determinato con il D.M. n. 621 del 5 agosto 2016, è rideterminato nel numero complessivo di 4.419 posti, di cui n. 3.632 per posti comuni e n. 787 per posti di sostegno;

#### Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## ART. 2 Personale docente. Assunzioni

2.1 Il contingente di assunzioni di cui all'articolo 1 per il personale docente è definito, in coerenza al reale fabbisogno di personale. Le assunzioni in ruolo sono effettuate sui posti che risultano disponibili e vacanti per l'intero anno scolastico.

2.3. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1-quater del decreto Legge 26 marzo 2016 n. 42, convertito in Legge 26 maggio 2016 n. 89 e di cui al relativo D.M. n. 496 del 22 giugno 2016. Alla tabella A) allegata al presente decreto sono riportate le Regioni ove, a seguito delle operazioni di aggiornamento della consistenza delle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia di cui al D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 disposte da parte degli Uffici Scolastici Regionali, risultino ancora iscritti a pieno titolo soggetti non assunti, sino all'anno scolastico 2015/2016, nei ruoli regionali per incapienza dei posti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1-quater del richiamato decreto legge, convertito in Legge 26 maggio 2016 n. 89.

Alla tabella B) allegata al presente decreto sono ripartiti, tra tutte le regioni del sistema scolastico statale, tutti i posti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di mobilità indicati all'articolo 1 del presente decreto, nonché i posti da destinare alla fase b) dell'art. 4 del D.M. n. 496 del 22 giugno 2016, agli esiti della fase regionale relativa al medesimo anno scolastico 2016/2017. Detti posti residuati sono ripartiti, per l'attuazione della fase nazionale del richiamato D.M. n. 496 del 22 giugno 2016 una volta fissata la percentuale prevista dall'articolo 399 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 tra tutte le regioni in cui risultino disponibilità e laddove non risultino pubblicate le graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso di cui all'art. 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015 n. 107, fermo restando che la suddetta quota da destinare alla fase nazionale di cui al richiamato D.M. n. 496 del 22 giugno 2016 è costituita dal 15% dei posti vacanti e disponibili all'inizio delle operazioni di mobilità incrementati dei posti resisi vacanti e disponibili a seguito dei passaggi di ruolo in uscita, fermo restando che nella determinazione delle percentuali di cui all'articolo 399 del d.lgs. n. 297 del 1994 per l'anno scolastico 2017/2018 si garantisce il complessivo equilibrio tra le procedure di reclutamento da GAE e da GM, ai sensi del medesimo articolo 399.

2.4 Nella fase regionale di assunzione si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art. 3 e all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di cui agli articoli 678, comma 9 e 1014 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 come previsto dai D.D.G. n. 105 e 107 del 23 febbraio 2016.

# ART. 3 Assegnazione sede

3.1 Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 109 lettere a) e c).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO